COMUNE DI VENZONE	PROVINCIA DI UDINE
REGOLAMENTO	

PER LA CONCESSIONE DI LEGNAME DA OPERA E DA ARDERE DEI BOSCHI COMUNALI AI CITTADINI DI VENZONE PER I LORO BISOGNI FAMILIARI

.....

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI VENZONE IN DATA 29.03.1996, CON DELIBERAZIONE N. 34

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI:

N. 47 DEL 29.09.2004

N. 33 DEL 23.09.2014

Premessa Art. 1

Il presente Regolamento è stato redatto per disciplinare le concessioni di legname di proprietà del Comune di Venzone ai propri residenti per uso familiare.

Lo stesso trae origine dal precedente Regolamento del quale conserva gli aspetti essenziali, ma semplifica ed armonizza l'iter procedurale delle concessioni.

Là dove applicabili sono state utilizzate le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui alla L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

Generalità Art. 2

Il Comune di Venzone tramite l'Amministrazione comunale in carica, di seguito denominata semplicemente Amministrazione, in ottemperanza al vigente Piano Economico delle proprietà silvopastorali, può concedere, a suo esclusivo giudizio, ai propri residenti, su istanza motivata dagli stessi, legname da opera per lavori di costruzione, riparazione e sistemazione di immobili per uso abitativo od agricolo, nonchè legname per uso combustibile.

La prenotazione di legname non conferisce al richiedente alcun diritto verso il Comune il quale non assume alcun obbligo di soddisfacimento quantitativo e/o qualitativo delle aspettative dei richiedenti.

L'Amministrazione ha invece la facoltà di cancellare o ridurre la quantità di legname prenotato, nonchè di raggruppare più richiedenti con medesime esigenze qualora l'Autorità Forestale rappresenti la indisponibilità, totale o parziale, del legname richiesto e/o l'esigenza di gestire in forma razionale l'utilizzo delle particelle boschive ove possono compiersi gli assegni.

L'ordine cronologico di prenotazione del legname, rilevabile dalla data e numero di protocollo di ricezione, stabilisce anche l'ordine prioritario nell'assegnazione delle concessioni, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di dare precedenza a casi di richiedenti con famiglie che abbiano assoluto e comprovato bisogno.

Richiesta di legname Art. 3

Le domande, redatte in carta legale, come da fac-simile in allegato 1, dovranno essere indirizzate al Sindaco e presentate:

- entro il 30 aprile di ogni anno per legname di uso combustibile, verde o secco;
- in qualsiasi periodo dell'anno per legname d'opera;
- entro il termine pubblicato su apposito avviso dal Comune, per legna da ardere preventivamente fatto tagliare e predisporre per la consegna a cura e spese dell'Amm.ne.

Su tali domande dovranno essere precisate le generalità del richiedente, il codice fiscale e l'oggetto della richiesta. I richiedenti dovranno inoltre fare esplicita dichiarazione di:

- non possedere piante idonee per soddisfare le proprie esigenze, ovvero, in caso di possesso, rappresentare eventuali difficoltà ed onerosità nel taglio e nell'esbosco, (al riguardo dovranno essere citati gli estremi catastali dei fondi boschivi di proprietà o di reale godimento);
- essere a conoscenza che la richiesta di legname non costituisce alcun diritto verso il Comune in caso di mancato o parziale accoglimento della stessa;
- sottostare a tutte le obbligazioni derivanti dall'applicazione del regolamento comunale. Relativamente all'oggetto della richiesta, se trattasi di legname d'opera, dovranno essere specificate:

- l'essenza legnosa, le dimensioni unitarie, il quantitativo totale, la data di presumibile necessità, il tipo di utilizzazione con gli eventuali estremi dell'autorizzazione/concessione edilizia relativa ai lavori cui tratta la richiesta del legname. Per il legname da ardere dovrà essere indicata:
- la tipologia (legna verde da taglio o raccolta di ramaglia secca), il quantitativo, la località di preferenza, l'eventuale nominativo di altri richiedenti allo scopo di formare squadre omogenee di lavoro, l'eventuale periodo di raccolta (solo per raccolte di legna secche).

Nel caso di domande diverse presentate da più nuclei familiari residenti nello stessa unità immobiliare abitativa, di tali domande sarà accolta solo la prima pervenuta in ordine cronologico. I componenti dei nuclei familiari che, pur avendo i requisiti d cui al presente articolo, non possono, per motivi di età o comprovati motivi di salute, provvedere personalmente al taglio ed alla raccolta del materiale legnoso, devono farne esplicita menzione nella domanda, indicando la persona che intendono delegare per le operazioni di tagli e di raccolta. Non è ammesso che una stessa persona riceva più di due deleghe, pena l'esclusione del richiedente dalla concessione.

Quantitativi assegnabili Art. 4

Per legname d'opera i quantitativi assegnabili sono quelli derivanti dal computo metrico dell'opera cui sono destinati, fatte salve le verifiche di cui all'art. 5.

Per legname da ardere potranno essere concessi annualmente, per ogni nucleo familiare, un massimo di 10 (dieci) metri steri o l'equivalente in metri cubi o q.li di legna derivante da taglio di piante in piedi e/o da recupero di piante sradicate da eventi naturali, siano esse verdi o secche.

Il legname da ardere, fatto preparare a cura e spese dell'Amministrazione, potrà essere assegnato in alternativa, o a completamento o in aggiunta alle esigenze dei richiedenti, tenuto conto della quantità totale disponibile.

Relativamente alla raccolta di ramaglia secca, di piante secche di modeste dimensioni e di residui di precedenti tagli, potranno essere concessi annualmente, per ogni nucleo familiare un massimo di 4,5 metri steri o l'equivalente in q.li se la concessione è fatta a peso.

Verifiche Art. 5

- L'Amm.ne, prima di deliberare le concessioni farà verificare:
- tramite la propria struttura (relativamente al solo legname d'opera) se il quantitativo, il tipo e le dimensioni corrispondono alle effettive necessità dei richiedenti;
- tramite l'intervento dell'Autorità Forestale competente: la dichiarata indisponibilità o difficoltà di esbosco del richiedente; la localizzazione delle particelle boschive comunali ove potranno compiersi gli assegni di legname; la disponibilità dello stesso a soddisfare le esigenze dei richiedenti; l'esigenza di comporre gruppi di più richiedenti come previsto all'art. 2.

Prezzi Art. 6

Il prezzo di vendita del legname sarà stabilito con delibera di concessione e sarà basato sull'eventuale stima effettuata dall'Autorità Forestale oppure su parametri oggettivi quali il valore di mercato per tipologia di materiale, l'eventuale preparazione a spese e cura dell'Amministrazione e/o su parametri soggettivi quali le difficoltà d'esbosco, le distanze di trasporto, gli effetti benefici di crescita delle proprietà boschive conseguenti a diradamenti, l'incentivazione dei diradamenti, la disponibilità del legnale, le necessità dei residenti, la prevenzione d'incendi boschivi, ecc.

E' inoltre facoltà dell'Amm.ne fare concessioni gratuite di legname in casi eccezionali (incendi, terremoti, alluvioni, o altre calamità) o per tutela e gestione dell'ambiente o per lavori di pubblica utilità/utilizzo, quali viabilità, rifugi, ricoveri, condutture, luoghi di culto ecc. o per infrastrutture che ospitino associazioni locali senza fini di lucro e apartitiche.

Restano comunque a carico del concessionario eventuali spese di assegno, stima, misurazione ed altre inerenti la concessione nonchè l'I.V.A. sul valore del legname.

Modalità di vendita Art. 7

La vendita può essere fatta a misurazione conseguente alla facitura o riduzione del legname, oppure a corpo sulla base dei quantitativi ricavabili dal verbale di stima, redatto dall'Autorità Forestale, qualora venga effettuata preventivamente la misurazione "in piedi" delle piante. Può essere prevista a metro cubo, metro stero o a quintale in funzione dell'unità di misura ritenuta più idonea.

Rilascio concessioni Art. 8

L'Amministrazione, effettuate le verifiche di cui all'art. 5 stabilirà il prezzo di cessione in armonia con i contenuti dell'art. 6 e procederà all'assegnazione del legname disponibile secondo l'ordine cronologico previsto all'art. 2.

Qualora l'assegnatario intenda rinunciare all'assegno avuto, dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione entro il termine fissato nella concessione, trascorso il quale sarà comunque tenuto al pagamento del lotto assegnato.

In caso di rinuncia l'Amm.ne potrà disporre l'assegnazione del lotto ad altro richiedenti.

Sub-concessioni Art. 9

Il concessionario che cedesse ad altri, anche in parte, il legname ottenuto, sarà punito con ordinanza del Sindaco ad una ammenda pari al doppio del valore del legname ceduto e con l'esclusione da ulteriori assegni di legname per un quinquennio.

Preparazione del materiale Art. 10

I lavori di facitura e riduzione dovranno essere eseguiti entro il termine stabilito dalla concessione, salvo eventuali dilazioni, concesse dall'Amm.ne su richiesta del concessionario, per cause di forza maggiore.

Il taglio dovrà essere eseguito a regola d'arte ed il più basso possibile, con attrezzature adatte e ben taglienti osservando le norme e le precauzioni previste dalle vigenti prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Dovranno essere preservate dal taglio tutte le piante contrassegnate prima della consegna del lotto (marcatura a colori); per le piante risultanti in meno all'atto di verifiche, il concessionario dovrà corrispondere il relativo valore in base al prezzo di vendita ed alla misurazione, fermo restando la relativa sanzione amministrativa.

La ramaglia ed il materiale non utilizzato, dovrà venire, a cura del concessionario, ammucchiato negli avvallamenti, nelle zone rocciose e nelle parti meno suscettibili all'ottenimento della disseminazione naturale e comunque non sulle ceppaie o a ridosso delle piante. Nei boschi ubicati in zone ad alto rischio d'incendio non è comunque consentito l'ammucchiamento delle ramaglie in

prossimità della strada o delle piste di accesso per una fascia di 20 mt. da conteggiarsi dal bordo ed inoltre sentieri e mulattiere, nonchè i corsi d'acqua dovranno essere tenuti sgombri da ramaglie. In caso di infrazione saranno applicate le sanzioni di legge e l'esclusione dalla concessione nell'anno successivo.

Misurazione Art. 11

Nel caso la vendita del legname sia fatta a misurazione, il concessionario chiederà la misurazione dei tronchi o delle legna accatastate, da effettuarsi a cura degli Agenti Forestali con l'eventuale concorso del rappresentante dell'Amm.ne. Il concessionario non potrà asportare la merce se non dopo l'avvenuta misurazione. che sarà attestata dalla Tessera Forestale di legname venduto (come da fac-simile allegato 2). Copia di tale documento, oltre ad essere consegnata al concessionario, sarà fatta recapitare al più presto possibile, a cura di chi ha effettuato la misurazione, all'Ufficio Segreteria del Comune per gli adempimenti amministrativi.

Nel caso la vendita del legname sia fatta a corpo, il concessionario non potrà asportare la merce se non dopo l'avvenuto pagamento attestato dalla relativa ricevuta.

L'Amministrazione si riserva il diritto di far sequestrare, ove si trovi, il legname asportato e non coperto da tessera che comprovi l'effettuata misurazione o dalla ricevuta di pagamento.

Pagamenti Art. 12

L'Amministrazione invierà al concessionario la fattura con l'allegato bollettino di versamento per il pagamento del legname concesso. Qualora la vendita sia fatta a corpo, l'importo fattura sarà desunto dalla delibera di concessione ed il concessionario è tenuto al pagamento prima dell'asporto del legname.

Se la vendita è fatta a misurazione, l'importo fattura sarà quello derivante dall'applicazione del prezzo unitario desunto dalla delibera di concessione, moltiplicato per il quantitiativo segnalato con tessera (all. 2) di misurazione. In questo caso il concessionario è tenuto al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data fattura. Trascorso tale termine, senza che sia stato effettuato il pagamento, saranno applicati al concessionario gli interessi di mora.

L'avvenuta concessione rende passibile il richiedente di atti coercitivi per la riscossione del corrispettivo del legname concessogli ed il Comune potrà avvalersi all'uopo della procedura speciale autorizzata dalla legge per la riscossione dei redditi patrimoniali degli Enti pubblici.

Acconti - Depositi Art. 13

E' in facoltà dell'Amministrazione richiedere un deposito preventivo proporzionato alla quantità del legname richiesto e agli eventuali oneri di legge. Tale deposito sarà incamerato dall'Amm.ne quale acconto sul pagamento dovuto, fatta salva la facoltà di riscossione coercitiva per eventuali quote non liquidate.

Disposizioni finali Art. 14

Per quanto non espressamente menzionato nel presente regolamento saranno applicate le disposizioni emanate da leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia.

Il presente Regolamento sostituisce ogni altro regolamento o norma emanata in precedenza dal Comune di Venzone.